

STATUTO

INSIEME O.N.L.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAGANI SA VIA TAURANO 4 4

Numero REA: SA - 452314

Codice fiscale: 05519440654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

dai comparenti a compiere tutte le pratiche e formalita' occorrenti per la legale costituzione della societa' e per la iscrizione della stessa nell'Albo delle Cooperative istituito presso i Registri delle Imprese, all'uopo viene espressamente autorizzato dai comparenti ad introdurre da solo nel testo del presente atto e dell'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorita'.

ARTICOLO 10

Le spese e tasse di questo atto e le conseguenziali sono a carico della societa'.

Si precisa inoltre - ai sensi dell'art.2518 n.14 C.C. come modificato dal D.P.R.10/2/1986 n.30 - che l'importo globale, approssimativo delle spese per la presente costituzione, poste a carico della societa' e' di Euro 1.200,00 (milleduecento/00).

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli tre per facciate undici, ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore diciassette e quarantacinque.

F.to:Ceglia Aniello -Del Forno Vincenzo -Cascone Salvatore -
Notaio Aniello Calabrese -Sigillo

ALLEGATO A) REP.N.154317 RACC.N.39840

S T A T U T O

della Cooperativa denominata

"INSIEME O.N.L.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, LEGGE SPECIALI,
DEFINIZIONE DELLO SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA, MUTUALITA'
PREVALENTE, INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE MUTUALISTICA,

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - E' costituita una societa' cooperativa denominata
"INSIEME O.N.L.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla societa' si applicano le disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in
materia di societa' a responsabilita' limitata in quanto
compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in **Pagani (Sa)**
all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente
Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter
delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune po-
tra' essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-
tera' modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della societa' potra' istituire e
sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in
Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Euro-
pea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza
dell'assemblea dei soci.

La durata della Societa' e' fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)**, ma potra' essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonche', in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale e' di diritto organizzazione non lucrativa di utilita' sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle societa' cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla societa' a responsabilita' limitata.

ARTICOLO 4 - La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attivita' costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

- 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.381;
- 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art.1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa realizza quindi le finalita' di solidarieta' sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalita' di solidarieta' sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) la prestazione di attivita' lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art.1, lett.a), della legge n.381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'eta' o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

ARTICOLO 5 - La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attivita' caratteristica:

1) ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b), della legge 8

novembre 1991 n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attivita' - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attivita' lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attivita' della cooperativa medesima e' diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa e' considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente (art.111-septies disp.att.c.c.).

ARTICOLO 6 - Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarita' dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art.1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalita' di orga-

nizzazione dell'attivita' mutualistica della societa' a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attivita' sociale;

i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre societa';

il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla societa', e della relativa remunerazione.

ARTICOLO 7 - La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.a), della legge n.381/1991:

l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attivita' a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficolta';

l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed in-

fermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunita' e luoghi di villeggiatura;

la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

la gestione di attivita' e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalita' terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attivita' connesse di pulizia e sanificazione;

la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

lo svolgimento di attivita' di sensibilizzazione della comunita' locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, societa' ed enti che svolgano la propria attivita' nei settori suindicati;

l'assistenza domiciliare agli anziani ed ai diversamente abili, counseling scolastico a soggetti svantaggiati, prestazioni sia di tipo socio-assistenziali che di aiuto domestico, altre prestazioni assistenziali quali disbrigo pratiche varie (pratiche sanitarie, pagamento utenze), attivita' telesoccorso e teleassistenza, servizio autoambulanza, telemedicina, attivita' di maternage, riabilitazioni domiciliari convenzionate e non;

l'attivita' di animazione, di baby parking, iniziative ricreative, culturali, sportive e fieristiche, scuola di danza classica a moderna, recitazione e musica atte al raggiungimento dello scopo mutualistico;

le attivita' educative, formative, di supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti destinatari dello scopo sociale, compresa la gestione mense, trasporti, sportello psico pedagogico, asili nido, case di riposo, biblioteche, ludoteche, teatri, soggiorni climatici, colonie estive ed

invernali, strutture sportive e maneggi;

l'attivita' di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio e spettacoli, l'attivita' di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi socialmente e/o culturalmente svantaggiati;

la gestione di centri diurni, centri di pronta e transitoria accoglienza, centri residenziali e semi-residenziali per minori, donne, per gestanti, per madri con figli, per diversamente abili e per migranti.

B) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.b), della legge n.381/1991:

autotrasporto di merce in genere per conto proprio e per conto terzi, logistica distributiva;

compatibilmente con la normativa vigente in materia di accettazione, consegna di buste, raccomandate, oggetti a firma in genere, corrispondenza, stampe e pacchi;

effettuazione di traslochi, trasporti di masserizie, deposito e stoccaggio di merce in genere, facchinaggio anche con ausilio di mezzi meccanici;

gestione di officine meccaniche, carrozzerie, parcheggi e autolavaggi;

elaborazione dati aziendali e svolgimento pratiche;

servizi di pulizie, disinfezione e sanificazione in genere;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi pubbliche e private;

servizi vari di segreteria, ricezione, interpretariato da offrire ad alberghi, bar, stabilimenti balneari, ristoranti, ed altre strutture ricettive pubbliche o private;

selezione e cernita con o senza insaccamento di prodotti agricoli e alimentari in genere ivi compreso i servizi di etichettatura prodotti;

servizi di organizzazione promozione e allestimento per manifestazioni, incontri, convegni, congressi, fiere, sagre, concerti ed ogni altro evento in genere, pubblico o privato;

servizi ludici ricreativi e di animazione in genere, anche attraverso la collaborazione con altri enti pubblici e/o privati; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) gestione e esibizione di artisti come circensi, prestigiatori, artisti da strada, animatori per bambini ed adulti, comici, clown, giocolieri, trampolieri, burattinai, orchestre spettacolo, danzatrici, fachiri, sputafuoco, sbandieratori, majorette, maghi, cabarettisti, imitatori, ballerini, cantastorie;

b) realizzazione di spettacoli per bambini di burattini e magia, folkloristici, medioevali, di cabaret, musicali, circensi, di varietà, di danza, anche mediante l'utilizzo di gonfiabili, giostrine e trenino lillipuziano, nonché con l'utilizzo di ogni altro mezzo adatto allo scopo;

c) animazione per bambini ed adulti, piano bar, giostre per bambini, gonfiabili, carrettini di zucchero filato, di pop

corn e gelati, scenografie con palloncini, effetti speciali con coriandoli, fuochi pirotecnici per ogni tipo di festa: matrimoni, compleanni, anniversari, cresime, comunioni, sagre, congressi, cene, veglioni, inaugurazioni, promozioni, feste di piazza, discoteche e pubblicita';

attivita' di cultura e spettacolo;

affissione manifesti, volantinaggio, gestione biblioteche, musei ed altre strutture pubbliche e private;

servizi inerenti il turismo, quali guida e accompagnatore turistico;

gestione bar, ristoranti, alberghi, impianti sportivi, centri sociali, e altre strutture pubbliche e private;

servizi di trasporto per scuole e per enti pubblici e privati;

partecipazione a gare di appalto;

piccole manutenzioni e riparazioni;

altre attivita' ricreative;

corsi di formazione e di riqualificazione professionale;

cartellonistica stradale;

gestione di mense scolastiche;

servizi di recapito e di indagini anagrafiche;

servizio informagiovani;

lavori nel campo della difesa del territorio e dell'ambiente;

servizi di gestione di impianti elettrici, idraulici, ecologici quali discariche e raccolta rifiuti solidi;

produzione artigianale tipica e corsi di formazione e valo-

rizzazione di prodotti enogastronomici;

lavori artigianali in genere;

lavori di pitturazione e di muratura;

lavori agricoli;

servizi di editoria informazione e di analisi del mercato;

viaggi turistici a scopo culturale e di intrattenimento;

divulgazione, diffusione e utilizzo con tutti i mezzi possibili, delle nuove tecnologie (informatica, telematica, etc.)

con particolare riferimento ai programmi open source, con lo scopo di favorire assistenza e aiuto a tutte le persone disagiate, diversamente abili e norme dotate.

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualita' con l'esclusione di ogni finalita' speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n.127 del 17 febbraio 1971, della

Legge 27 febbraio 1985 n.49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n.481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La societa' potra', in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art.2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI, PERSONE

SVANTAGGIATE, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI

MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 8 - Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) le persone fisiche che siano maggiori di eta' e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacita' professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attivita' lavorativa o professionale;
- c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rien-

tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualita' di "soci utenti" della cooperativa;

d) i soci volontari, quali definiti dall'art.9 della legge n.381/1991, disponibili a prestare la propria attivita' gratuitamente, per fini di solidarieta'.

Nel caso di Cooperativa S.r.l. con almeno nove soci:

e) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art.11 della legge n.381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 9 - Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli in-

ternati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n.354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della societa', al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della societa'.

ARTICOLO 10 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalita', eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della societa' nonche' alle delibere gia' legalmente adottate dagli organi sociali, nonche' ai regolamenti interni.

- c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- d) la dichiarazione, ai sensi dell'art.2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sara' stabilita annualmente dall'assemblea;
- e) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della eventuale capacita' professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonche' del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformita' con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilita', delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art.2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta puo', entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovra' essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potra' essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;

a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art.2528 del codice civile con le modalita' e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;

a mettere a disposizione le loro capacita' professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI NEI RAPPORTI

MUTUALISTICI

ARTICOLO 11 - I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la societa', secondo le regole

stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacita' della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessita' di rispettare il principio di parita' di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

CAPO III - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE

SOTTOSTANTI

ARTICOLO 12 - La qualita' di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso e' ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art.2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art.2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e societa' il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non puo' essere parziale.

ARTICOLO 14 - L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

che, ai sensi dell'art.2043 del del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;

che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle

della societa';

nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare
o una qualsiasi procedura concorsuale;

che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-
sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di
strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca
un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato
risolto dalla cooperativa per inadempimento;

che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-
lita' previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-
zione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre
opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore
si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi
dei precedenti articoli.

ARTICOLO 15 - In caso di morte gli eredi del socio defunto
hanno diritto di subentrare nella qualita' di socio, a con-
dizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;
l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera

dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalita' di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralita' di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.

ARTICOLO 16 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avra' luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si e' verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potra' essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sara' chiesto il

rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualita' di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 17 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la societa' e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 18 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art.2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 19 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.1.1992 n.59.

ARTICOLO 20 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero).

ARTICOLO 21 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 22 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non puo' essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sara' ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali

ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 23 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

ARTICOLO 24 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art.2525 del codice civile;

- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art.2518 del codice civile, risponde solo la societa' con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art.2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della societa'.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI - FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - Sono organi della societa':

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 26 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea e' costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE - L'assemblea e' convocata dall'Amministratore

Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione puo' essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonche' la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea puo' essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validita' dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione

scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verra' conservata tra gli atti della societa'.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonche' sugli

argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attivita' e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- e) deliberare sulla responsabilita' degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualita';
- g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonche', in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilita';
- i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;

l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della societa';

m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della societa';

p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e piu' elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni dell'assemblea devono

constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 27 - La societa' e' amministrata da un Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato.

In caso di pluralita' di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalita' di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C.=

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art.2542 C.C.=

Se vengono a mancare uno o piu' amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 28 - L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa' ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo puo', con procura, nominare procuratori della societa' per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 29 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia gia' provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché

in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la meta' dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione e' fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere piu' anziano d'eta'.

E' ammessa la possibilita' che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 30 - All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presi-

dente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, e' attribuita la rappresentanza legale della societa' con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilita'.

ARTICOLO 31 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonche' una indennita' per la cessazione del rapporto che potra' essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 32 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finche' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-

minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.=

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 33 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della societa' a responsabilita' limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 34 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, puo' essere nominato con le stesse modalita' di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile; decade

dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle
Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409 ter C.C.;
si applica inoltre la disposizione di cui all'art.2409 sexies
C.C.=

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO

E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 35 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale
l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio
con il conto economico e la nota integrativa redigendo la
relazione al bilancio nella quale dovranno essere specifica-
tamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'ar-
t.2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi
all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le
diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art.2545 sexies
del codice civile.

ARTICOLO 36 - In considerazione degli scopi societari che e-
scludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che ap-
prova il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei
nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal suc-
cessivo art.31 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione

degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verra' stabilita dall'Assemblea e che non potra' superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 37 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attivita' con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-

miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualita' e quantita' degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalita' previste dal Regolamento Interno della societa', che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianita' ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualita' e quantita' degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attivita' svolta con i soci.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 38 - La societa' si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di societa' in liquidazione.

La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art.2487-ter del codice ci-

vile.

TITOLO VIII

MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 39 - In conformita' dell'art.2514 C.C.:

e' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

e' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;

in caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualita' prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 40 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 41 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonche' tra societa' e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudichera' secondo equita' e senza formalita' e il suo giudizio sara' inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art.7.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 42 - Per quanto non contemplato dal presente statuto

valgono le vigenti disposizioni di legge.

F.to:Ceglia Aniello -Del Forno Vincenzo -Cascone Salvatore -

Notaio Aniello Calabrese -Sigillo

-Copia dichiarata conforme ai sensi

dell'art.20 D.P.R.445/2000-

-Imposta di bollo assolta mediante M.U.I.

ai sensi del decreto 22 febbraio 2007-